

**CIRCOSCRIZIONE 3 ^**  
*San Paolo - Cenisia - Pozzo  
Strada - Cit Turin -  
Borgata Lesna*



**CITTA' DI TORINO**

**DELCI3 19 / 2022**

**16/06/2022**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 3 ^ - San Paolo - Cenisia - Pozzo  
Strada - Cit Turin - Borgata Lesna**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente TROISE Francesca, le Consigliere ed i Consiglieri:

AGLIERI RINELLA Francesco	DANTE Francesco	PILLONI Alberto
AGNINO Cosimo	DI GESU Alessandro	SCANAVINO Davide Mario Carlo
BALLONE Katia	DI MISCIO Massimo	TITLI Marco
BOLOGNESI Stefano	GARETTO Sara	VADALA' Anna
BUSCONI Emanuele	GIOVE Giuseppe Antonio	VENESIA Patrizia
CALIFANO Marianna	LOFFREDO Loredana	VIOLI Francesco
CAPRI' Antonio	MOTZO Sabina	
CHIASSA Federico	NOTARO Claudio	

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: LONGHIN Matteo - NOTO Giuseppe

Con la partecipazione del Segretario DI MARCO Fabio

#### SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - NUOVA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FATTORI N. 23/A IN  
FAVORE DELL'A.S.D.C. POZZO STRADA. APPROVAZIONE.**

La Presidente Francesca TROISE, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Emanuele BUSCONI e il Coordinatore della Sottocommissione Sport Antonio CAPRI', riferisce:

Il Consiglio di Circoscrizione, con deliberazione n. mecc. 2010 08804/086 del 20 dicembre 2010, esecutiva dal 4 gennaio 2011, approvava la proposta di concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in Via Fattori 23/A, in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Pozzo Strada, per un periodo di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale. Successivamente il Consiglio di Circoscrizione ne approvava, con deliberazione n. mecc 2011 01944/010, del 18 luglio 2011, esecutiva dal 1 agosto 2011, il rinnovo per ulteriori cinque anni, (scadenza 31 luglio 2016).

L'impianto, come da allegata planimetria (All. n. 1), occupa una superficie di complessivi mq. 6.330 circa sulla quale insistono:

- un fabbricato a forma di L, costituito da un piano rialzato ad uso sede sociale, bar ristorante ed attività ricreative ed un piano seminterrato, con locali ad uso archivio, deposito e cantine ed una centrale termica all'interno del fabbricato; non sono presenti locali ad uso sala riunioni all'interno del fabbricato;
- un bocciodromo coperto (sul quale si è reso necessario un intervento di bonifica per presenza di amianto);
- un'area bocce esterna;
- un piccolo fabbricato adattato a spogliatoio;
- una piastra polivalente;
- una tribuna scoperta, di fronte ai campi da tennis;
- un prefabbricato in lamiera;
- una casetta prefabbricata in legno, ad uso ufficio;
- n. 8 (otto) gazebo rimovibili;
- diverse tettoie aperte ed un magazzino.

Il complesso è attualmente censito al Catasto Terreni: Foglio 1235, Particella 8, nonché al Catasto Urbano: Foglio 1235, Particella 8, Sub 4, categoria D/6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi).

Con nota pervenuta in data 18 dicembre 2015, assunta agli atti della Circoscrizione 3 (prot. n. 16158), l'A.S.D.C. Pozzo Strada formalizzava la volontà di proseguire nella gestione sociale della struttura in oggetto, presentando istanza di rinnovo.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 40002/086 del 2 gennaio 2017, rettificata con determina dirigenziale n. cron. 127 del 15 ottobre 2019 (n. mecc. 2019 44593/086), si prendeva atto della permanenza di fatto nell'occupazione dell'impianto sportivo da parte dell'A.S.D.C. Pozzo Strada, dalla suddetta data di scadenza, fino alla conclusione della procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento 295 della Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1 novembre 2004. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14 novembre 2005 (mecc. 2005 05077/010) esecutiva dal 28 novembre 2005, 17 settembre 2007 (mecc. 2007 03520/010) esecutiva dal 1 ottobre 2007 e 12 dicembre 2012 (mecc. 2012 04540/010) esecutiva dal 25 dicembre 2012.

Al riguardo, con Determinazione Dirigenziale cron. n. 85 del 8 luglio 2019 (n. mecc. 2019 43026/086), successivamente rettificata con provvedimento cron. n. 90 del 26 luglio 2019 (n. mecc. 2019 43367/086) veniva approvato l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Via Fattori 23/a.

Nel 2019, con Determinazione Dirigenziale cron. n. 132 del 17 ottobre 2019 (n. mecc. 2019 44659/086) la Circostrizione 3 prendeva atto dell'esito infruttuoso della procedura, per assenza di manifestazioni di interesse ammissibili e avviava l'iter per la definizione dei parametri contrattuali relativi alla nuova concessione, in favore dell'A.S.D.C. Pozzo Strada.

In data 19 gennaio 2018 la Commissione di Controllo, individuava le seguenti opere prioritarie da realizzare nel corso della nuova concessione: attuazione degli eventuali interventi disposti dall'ASL/ARPA, nello specifico rimozione o sigillatura dell'amianto presente nella copertura del tetto del bocciodromo; revisione/ripristino del muro di cinta lato via Delleani e della sovrastante recinzione metallica con attestazione della relativa idoneità statica da parte di professionista abilitato; rifacimento della guaina e dell'intonaco nell'area dei servizi igienici maschili; eventuali interventi al fine di conformare gli spogliatoi sportivi alla normativa CONI.

In data 30 aprile 2020, l'A.S.D.C. Pozzo Strada trasmetteva alla Direzione della Circostrizione, a mezzo mail, la documentazione comprovante lo smaltimento dell'amianto dalla copertura del bocciodromo, avvenuta nel mese di aprile 2020.

In data 20 luglio 2020 (prot. 1728), il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali inviava nota di archiviazione del fascicolo, in seguito alla comunicazione dell'ARPA circa l'assolvimento degli adempimenti richiesti, da parte del concessionario.

In data 13 dicembre 2021 (prot. 3334), il concessionario presentava il progetto tecnico di riqualificazione dell'impianto per un importo di Euro 554.222,17 IVA, spese tecniche ed accessorie incluse, come indicato nel computo metrico allegato al suddetto progetto che prevede in sintesi: interventi di adeguamento dei servizi igienici ad uso soci del centro, affinché siano accessibili anche alle persone disabili; interventi di adeguamento e contenimento dei consumi energetici dei locali spogliatoi, nonché la messa norma, in base alle direttive CONI, degli spogliatoi maschili e femminili; la conversione di due campi da bocce, in campi da padel, al fine di rinnovare l'offerta sportiva e allargare il bacino di utenza, anche ad una fascia di età più giovane. Il concessionario dovrà realizzare gli interventi e le opere di miglioria, proposti nel progetto presentato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

I lavori verranno effettuati nell'interesse esclusivo del concessionario stesso, che li eseguirà per poter sfruttare il servizio rivolto alla cittadinanza. Pertanto, dall'esecuzione di detti lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto del Comune di Torino alla realizzazione di tali lavori, poiché l'Ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale a offrire un servizio alla cittadinanza e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili. Si attesta inoltre, che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo dei lavori, quale dichiarato dall'A.S.D.C. Pozzo Strada nel progetto presentato e l'importo del canone, ovvero che la determinazione del canone stesso è effettuata in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti.

Tale determinazione è infatti, correlata all'esito dell'apposita valutazione patrimoniale dell'impianto, effettuata dalla Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti Servizio Edifici Comunali, Gestione Amministrativa - Ufficio Valutazioni con Perizia Tecnica Estimativa progr. 112//2020 del 27 luglio 2020 (ns. prot. 1845 del 28 luglio 2020) e in relazione all'abbattimento proposto all'A.S.D.C. Pozzo Strada in sede di concessione, nei limiti previsti dall'art. 11 del Regolamento n. 295.

Si attesta altresì che la spesa per l'esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna dell'impianto alla Città, alla scadenza del periodo di concessione, non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti, atteso che la durata della concessione stessa, in armonia con quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento n. 295, è stata calcolata in rapporto al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario, in coerenza con il piano economico-finanziario presentato dall'A.S.D.C. Pozzo Strada all'interno del Progetto Tecnico (All. n. 2) e considerato che

l'interesse economico del Comune è limitato al fatto che l'attuale valore dell'immobile non risulti inferiore, nel momento in cui il Comune rientrerà in possesso del bene, allo scadere della concessione.

Qualora, al termine della concessione, il concessionario non avesse ammortizzato l'importo complessivo dell'intervento, lo stesso presenterà fattura per il valore residuo del bene.

Si dà inoltre atto che gli obblighi previsti, in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori, sanzioni per i casi di inadempimento contrattuale) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo in oggetto, non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio ed affinché, al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione, il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabili per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio.

Come previsto dall'art. 10, commi 5 e 6, del Regolamento n. 295, il concessionario a garanzia del regolare svolgimento degli interventi proposti, dovrà prestare apposita cauzione tramite polizza assicurativa fideiussoria, pari almeno al 10% dell'investimento proposto, che deve essere prodotta formalmente agli uffici circoscrizionali prima della stipula del contratto, costituendone condizione essenziale.

La concessione, stipulata con atto R.C.U. n. 6576 sottoscritto in data 20 giugno 2013 e scaduta il 31 luglio 2016, prevedeva un canone annuo pari ad Euro 8.720,00= (IVA inclusa), da rivalutare annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.

Con nota prot. n. 000483 dell'11 febbraio 2020, è stata inviata alla Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti Servizio Edifici Comunali, Gestione Amministrativa - Ufficio Valutazioni richiesta di valutazione patrimoniale, al fine di procedere alla nuova concessione della gestione dell'impianto in oggetto.

Considerato che, con deliberazione della Giunta Comunale DEL. n. 1212 del 21 dicembre 2021, la Città ha approvato le Linee Guida in merito alla procedura relativa alle assegnazioni delle concessioni di impianti sportivi, disponendo che le assegnazioni successive alla prima esternalizzazione degli impianti, siano ratificate attraverso determinazione dirigenziale, preceduta dalla deliberazione del Consiglio di Circoscrizione, in relazione ad aspetti discrezionali e di indirizzo, rilevato altresì che il Regolamento n. 374 sul decentramento riconosce piena autonomia in materia di sport, la Circoscrizione 3, preso atto dell'entità dei lavori e della documentazione economico finanziaria, presentata unitamente al progetto e tenuto conto del permanere della valenza sociale e del ruolo sportivo-aggregativo svolto sul territorio dall'impianto sportivo in oggetto, valutata la gestione dello stesso, propone di approvare la nuova concessione dell'impianto sportivo sito in Via Fattori n.23/A, di proprietà comunale, in favore dell'A.S.D.C. Pozzo Strada, C.F. 80089950010, P.I. 08130700019 rappresentata dal suo Presidente Sig. Ferdinando Massaglia, per un periodo di anni 13 (tredici), dalla data di sottoscrizione del contratto. La durata del contratto è calcolata in relazione all'investimento a carico del concessionario, pari ad Euro 554.222,17 IVA, spese tecniche ed accessorie incluse.

Posto che la predetta Direzione, con Perizia Tecnica Estimativa progr. 112//2020 del 27/07/2020 (prot. 1845 del 28 luglio 2020) ha stimato, ai sensi della Legge 537/93, una valutazione del canone patrimoniale pari ad Euro/anno 59.600,00= oltre IVA a termini di legge, suddivisi in Euro/anno 36.000,00= per la parte ad uso sportivo e in Euro/anno 23.600,00= per la parte commerciale, la Giunta Circoscrizionale intende proporre al Consiglio Circoscrizionale, per la nuova concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo, un canone di Euro/anno 19.000,00= oltre a Euro 4.180,00 (IVA a termini di legge), per un totale complessivo di **Euro/anno 23.180,00= IVA compresa**, da

rivalutare annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Tale canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.

Il suddetto canone, tenuto conto della valenza sociale dell'impianto e della sua collocazione all'interno del territorio cittadino, deriva dall'abbattimento dell'80% sulla valutazione relativa alla parte sportiva di Euro/anno 36.000,00 oltre IVA a termini di legge, pari ad Euro/anno 7.200,00 IVA 22% esclusa, e dall'abbattimento del 50% sulla valutazione della parte commerciale di Euro/anno 23.600,00 IVA esclusa, pari ad Euro/anno 11.800,00 IVA esclusa, considerato che l'attività commerciale sarà riservata ai soli soci (Regolamento n. 295, art. 11).

Tale canone, dovrà essere versato in 4 rate trimestrali anticipate, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione 3; la prima rata pari ad Euro/anno 5.795,00 (compresa IVA a termini di Legge) dovrà essere versata entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto.

I contratti di fornitura sono attualmente intestati all'utilizzatore dell'impianto e sono relativi alle seguenti utenze:

**Energia elettrica:**

- POD n° IT020E00452793 che asserva la parte sportiva
- POD n° IT020E00452792 che asserva la parte ristoro

**Riscaldamento:**

- CONTATORE n° 29607629 che asserva la parte sportiva
- CONTATORE n° MIT 0032009438549 che asserva la parte ristoro

**Utenza Idrica:**

- CONTATORE n° 941300241 che asserva la parte sportiva
- CONTATORE n° 591801922 che asserva la parte ristoro

**PER LA PARTE SPORTIVA**

**- a carico del concessionario:**

il 30% dei costi relativi alle utenze di energia elettrica, fornitura idrica e di riscaldamento sostenuti;

**- a carico della Città:**

il 70% dei costi relativi alle utenze di energia elettrica, fornitura idrica e di riscaldamento;

**PER LA PARTE COMMERCIALE**

**- a carico del concessionario:**

il 100% dei costi relativi alle utenze di energia elettrica, fornitura idrica e di riscaldamento per le parti adibite a bar o ristorante. Si dà atto che non esiste un locale adibito a sala riunioni.

Il concessionario manterrà la titolarità dei contratti delle utenze e la Città provvederà al rimborso della percentuale di competenza, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale. Tutta la documentazione relativa ad eventuali modifiche ed interventi effettuati nel corso della convenzione e i relativi aggiornamenti (vulture, disdette, spostamenti o installazioni o rimozioni di contatori e misuratori, ecc.) dovrà essere trasmessa alla Circoscrizione 3.

Saranno a carico del concessionario, oltre alla tassa raccolta rifiuti, le spese telefoniche e ogni altro onere relativo alla gestione dell'impianto.

Si dà atto che la suddetta Associazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici n. 373 e di quanto previsto dal D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 198/2022 del 29 marzo 2022, non risulta avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. La Circoscrizione ha, inoltre, verificato che l'A.S.D.C. Pozzo Strada ha regolarmente pagato i canoni di concessione.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, degli impianti, delle attrezzature, delle recinzioni e dell'intero complesso sportivo sarà posta a carico del concessionario, come saranno altresì a carico del Concessionario lo sgombero neve, la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto e la manutenzione ordinaria del verde, ad eccezione della potatura degli alberi ad alto fusto che era a carico della Città.

Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli interventi con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, in particolare quelli relativi ai vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge n° 1089 del 1939 e s.m.i. e al D.Lgs n° 42/2004 e s.m.i così come definiti dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte – Segretariato Regionale per il Piemonte – Ministero della Cultura che, con Decreto, pervenuto tramite PEC al Dipartimento Servizi Interni - Divisione Amministrativa Patrimonio della Città di Torino in data 16/05/2022, ha autorizzato la concessione in uso dell'immobile, a favore dell'A.S.D.C. "POZZO STRADA", ai sensi dell'art. 57 bis del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137.

Si dà atto che tutte le condizioni relative alla gestione dell'impianto sono state preliminarmente accettate dal Concessionario, con sottoscrizione dello schema di convenzione in data 14 aprile 2022, conservato agli atti della Circoscrizione.

I controlli sulla gestione dell'impianto saranno effettuati dalla Commissione di Controllo per gli impianti Circostrizionali, formata dai soggetti tecnici e amministrativi individuati dall'art. 3 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" (n. 295).

Le spese a carico della Città trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai Servizi competenti.

Alla scadenza, la concessione non sarà rinnovata automaticamente, ma dovrà essere approvata con nuovo atto deliberativo.

Si attesta che la suddetta Associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6, comma 2, del D. L. 78/2010 così come convertito nella Legge 122/2010, conservata agli atti della Circoscrizione.

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/08 del 31 luglio 2012 e comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto.

Si attesta che, ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Economico (V.I.E.), come risulta dal documento allegato (All. n.3), approvato in data 24 maggio 2022;

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione, conservata agli atti del Servizio scrivente, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella seduta della V Commissione del 20 aprile 2022.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- o favorevole sulla regolarità tecnica;
- o favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la nuova concessione in gestione sociale in regime di convenzione dell'impianto sportivo sito in Via Fattori n. 23/A, di proprietà comunale, in favore dell'A.S.D.C Pozzo Strada - C.F. 80089950010 - P.I. 08130700010 - rappresentata dal suo Presidente Sig. Ferdinando Massaglia, per un periodo di anni 13 (tredici), dalla data di sottoscrizione del contratto, calcolato in relazione all'investimento, effettuato dal concessionario, pari ad Euro 554.222,17 IVA, spese tecniche ed accessorie incluse;

2) di approvare, l'applicazione di un canone annuo di Euro/anno 19.000,00= oltre a Euro 4.180,00= per IVA al 22%, ***pari ad Euro/anno 23.180,00 IVA compresa***, che dovrà essere versato in 4 rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 3; la prima rata pari ad Euro/anno 5.795,00 (compresa IVA a termini di legge), dovrà essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi;

3) di stabilire per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate che l'onere relativo alle utenze, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, venga così ripartito:

- **a carico del Concessionario**, per la parte sportiva, i costi relativi all'energia elettrica, alla fornitura idrica e al riscaldamento nella misura del 30%. Per la parte commerciale, restano altresì a carico del concessionario il 100% delle spese relative alle utenze di energia elettrica, fornitura idrica e di riscaldamento per le parti adibite a bar o ristorante. Si fa presente che non esiste un locale adibito a sala riunioni. Saranno a carico del concessionario, oltre alla tassa raccolta rifiuti, le spese telefoniche e ogni altro onere relativo alla gestione dell'impianto;

- **a carico della Città**, per la parte sportiva, i costi relativi all'energia elettrica, alla fornitura idrica e al riscaldamento nella misura del 70%. La quota a carico della Città, trova capienza nei fondi appositamente impegnati dai Servizi competenti;

4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 295, siano a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni ed ogni altro intervento di manutenzione connesso o pertinente alla gestione dello stesso;

5) di dare atto che tutte le condizioni relative alla gestione dell'impianto sono state preliminarmente accettate dal Concessionario con sottoscrizione dello schema di convenzione in data 14 aprile 2022, conservato agli atti della Circostrizione;

6) di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di determinare la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante l'applicazione del 5% del valore del canone, per il numero degli anni di concessione, anziché del 10%, tenuto conto che sussistono le condizioni di cui all'art. 27 del Regolamento n. 295 approvato in data 18 ottobre 2004 e s.m.i.;

7) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione dello schema di convenzione e i conseguenti atti necessari al perfezionamento della concessione;

8) di stabilire che i controlli sulla gestione dell'impianto saranno effettuati dalla Commissione di Controllo per gli impianti Circostrizionali, formata dai soggetti tecnici e amministrativi individuati dall'art. 3 del Regolamento n. 295;

9) di dichiarare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 2012 4257/008 del 31 luglio 2012 e comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto;

10) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Economico (V.I.E.), ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19/12/2012 come risulta dal documento allegato, approvato in data 24 maggio 2022;

11) di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l'osservanza del disposto dell'art.6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge 122/2010, conservata agli atti del servizio;

12) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione, conservata agli atti del servizio ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;

La Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per appello nominale il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti e Votanti 23

Voti favorevoli 23 (Aglieri Rinella, Agnino, Ballone, Bolognesi, Busconi, Califano, Capri, Chiassa, Dante, Di Gesu, Di Miscio, Garetto, Giove, Loffredo, Motzo, Notaro, Pilloni, Scanavino, Titli,



Troise, Vadalà, Venesia e Violi)

## DELIBERA

di approvare i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 di cui sopra che qui si richiamano integralmente.  
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione per appello nominale Presenti e Votanti 23, Voti Favorevoli 23 : Aglieri Rinella, Agnino, Ballone, Bolognesi, Busconi, Califano, Capri, Chiassa, Dante, Di Gesu, Di Miscio, Garetto, Giove, Loffredo, Motzo, Notaro, Piloni, Scanavino, Titli, Troise, Vadalà, Venesia e Violi dichiara, vista l'urgenza il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, IV Comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

---

LA PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Francesca Troise

IL SEGRETARIO  
Firmato elettronicamente  
Fabio Di Marco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All\_1\_Planimetrie.pdf
2. All\_2\_Progetto\_Tecnico.pdf
3. All\_3\_V.I.E.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento